

Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 del DPR 26/10/1972 n. 642

Comune di Mezzolombardo

(Provincia di Trento)

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
ROTALIANA**

Tra i Comuni di:

- 1) **Mezzolombardo**, in persona del Sindaco pro-tempore signor Christian Girardi, domiciliato per la carica presso la residenza comunale in Mezzolombardo, il quale interviene nel presente atto in forza di specifica deliberazione consiliare, codice fiscale: 80014070223;
- 2) **Mezzocorona**, in persona del Sindaco pro-tempore signor Mattia Hauser, domiciliato per la carica presso la residenza comunale in Mezzocorona, il quale interviene nel presente atto in forza di specifica deliberazione consiliare, codice fiscale 00177020229;
- 3) **Roverè della Luna** in persona del Sindaco pro-tempore signor Luca Ferrari, domiciliato per la carica presso la residenza comunale in Roverè della Luna, il quale interviene nel presente atto in forza di specifica deliberazione consiliare, codice fiscale 00309060226;
- 4) **San Michele all'Adige** in persona del Sindaco pro-tempore signora Clelia Sandri, domiciliata per la carica presso la residenza comunale in San Michele all'Adige, la quale interviene nel presente atto in forza di specifica deliberazione consiliare, codice fiscale: 00141660225.

PREMESSO

- che la L.P. 25 giugno 2005 n. 8, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 ("Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale") e della L.R. 19 luglio 1992 n. 5 ("Norme sull'ordinamento della polizia municipale"), disciplina l'organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento;
- che l'art. 11 della citata Legge provinciale consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio e che l'art. 35 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- che la Provincia di Trento ha incentivato la riorganizzazione del servizio di polizia locale sull'intero territorio provinciale, secondo i livelli qualitativi promossi dal Progetto Sicurezza, giusta deliberazione n. 2554 del 18/10/2002 e successive modifiche e integrazioni, a seguito delle quali numerosi Comuni si sono associati per lo svolgimento in convenzione del servizio;
- che sui territori delle Amministrazioni firmatarie della presente convenzione il servizio è già svolto da alcuni anni in forma associata, tra i Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Terre d'Adige;

Allegato B) a deliberazione di Consiglio comunale n. ____ dd ____

– che la relativa convenzione, stipulata in data 29 dicembre 2017, rep. del Comune di Mezzolombardo n. 1709, viene a scadere il 31 dicembre 2022;

VISTA la deliberazione della Conferenza dei Sindaci di data _____ con la quale è stato proposto lo scioglimento anticipato al 31 dicembre 2021 della convenzione in essere e la suddivisione in due ambiti territoriali con costituzione di due distinti Corpi;

VISTE a tale riguardo le specifiche deliberazioni consiliari dei Comuni aderenti al nuovo servizio associato, segnatamente:

deliberazione consiliare n. ___dd. del Comune di Mezzolombardo

deliberazione consiliare n. ___dd. del Comune di Mezzocorona

deliberazione consiliare n. ___dd. del Comune di San Michele all'Adige

deliberazione consiliare n. ___dd. del Comune di Roverè della Luna.

Quanto sopra premesso e considerato, tra le parti, come sopra individuate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Articolo 1

Oggetto

1. I Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele all'Adige e Roverè della Luna convengono di stipulare la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di costituire il **“Corpo Intercomunale di Polizia Locale”**, previsto e disciplinato dal combinato disposto dagli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 22 della Legge provinciale 27 giugno 2005 n. 8 e successive modifiche, per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale, al fine di assicurare efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio, oltre ad assicurare le rispettive prestazioni nell'ambito territoriale di competenza.

2. La struttura anzidetta viene denominata **“Corpo Polizia Locale Rotaliana”**, di seguito indicato anche come “Corpo”.

Articolo 2

Sede, uffici, Comune capofila.

1. La sede del Corpo è confermata nel Comune di Mezzolombardo, il quale è individuato quale Comune capofila del servizio associato, ai fini organizzativi, gestionali e contabili, con ruolo di referente e coordinatore per tutte le problematiche che interessano il servizio stesso. Il Comune capofila è individuato quale unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, sia per l'assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per l'eventuale recupero dei finanziamenti in caso di mancata, parziale o diversa realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in oggetto. Con la sottoscrizione della presente convenzione i Comuni associati delegano il Comune di Mezzolombardo, in qualità di Comune capofila, alla riscossione ed incasso dei contributi provinciali a finanziamento del presente servizio.

2. Il servizio è organizzato su una sede operativa, localizzata presso il Comune capofila stesso, presso la quale sono collocati uffici specializzati per materia o

Allegato B) a deliberazione di Consiglio comunale n. ___ dd _____

funzione, che operano comunque su tutto il territorio dei Comuni facenti parte del servizio associato, indipendentemente dal luogo in cui è richiesto l'intervento.

Articolo 3

Modalità di svolgimento del servizio, finalità e obiettivi della gestione associata

1. Con la presente convenzione sono stabilite modalità e criteri per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia locale urbana e rurale demandate ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche attraverso il coordinamento con le restanti forze di polizia al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.

2. Il servizio associato avviene nell'ambito e nel rispetto delle norme previste dalla Legge Regionale 19 luglio 1992 n. 5, dalla Legge Provinciale 27 giugno 2005 n. 8 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella Legge quadro nazionale 7 marzo 1986 n. 65, in quanto applicabili in ambito provinciale.

3. La gestione associata del servizio è finalizzata ad assicurare l'assolvimento dei compiti ad esso demandati dalle leggi e dai regolamenti vigenti e in particolare:

- previene e reprime le infrazioni alle norme di polizia locale;
- vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza dei comuni;
- presta servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali dei Comuni che aderiscono alla Convenzione;
- vigila sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- svolge incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità e dagli uffici legittimati a richiederli;
- predispone i servizi e collabora alle operazioni di protezione civile di competenza dei Comuni;
- collabora, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
- collabora, d'intesa con le autorità competenti, alla realizzazione degli interventi per il contrasto alla criminalità organizzata previsti dall'art. 2 della L.P. concernente "Promozione della cultura e della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato";
- esercita le funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e il controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia;
- esercita le funzioni di polizia amministrativa in materia di annona e commercio di competenza dei comuni;
- svolge le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa statale;
- svolge le funzioni previste dal secondo comma dell'art. 20 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;

Allegato B) a deliberazione di Consiglio comunale n. ____ dd ____

- esercita il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge statale alla polizia locale;
- supporta l'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- supporta le attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. Restano ferme le attribuzioni che competono al Sindaco ai sensi della vigente normativa statale.

5. I Comuni partecipanti all'accordo si impegnano a svolgere in forma associata il servizio oggetto della presente convenzione secondo le disposizioni contenute nella medesima al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnologiche, disponibili o di nuova acquisizione.

6. I Comuni associati si impegnano ad adottare norme regolamentari, procedure, metodologie di intervento e modulistica omogenee, secondo gli indirizzi ed i criteri eventualmente indicati dalla Conferenza dei Sindaci, sentito il parere del Comandante.

7. I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma associata sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

Articolo 4

Regolamento speciale

1. Le funzioni indicate nell'articolo 3 sono specificate più dettagliatamente nel Regolamento speciale del Corpo della Polizia Locale, che detta anche disposizioni in materia di organizzazione del Corpo e in materia di personale.

Articolo 5

Personale

1. La dotazione organica del Corpo di PL è costituita da **n. 19** unità, segnatamente:

- a) n. **3** Coordinatori istruttori PL (Cat. C evoluto) di cui uno con funzioni di Comandante e uno di Vicecomandante;
- d) n. **15** Agenti PL (Cat. C base);
- e) n. **1** Assistente amministrativo (Cat. C base).

2. Il Comandante e il Vicecomandante sono nominati con provvedimento del Sindaco di Mezzolombardo. La nomina deve essere comunque condivisa dalla Conferenza dei Sindaci.

3. E' rimessa alla Conferenza dei Sindaci la decisione di procedere all'assunzione di personale ulteriore rispetto all'organico in servizio al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

Allegato B) a deliberazione di Consiglio comunale n. ____ dd ____

4. L'inquadramento del personale, sulla base della dotazione organica, come definita dal Regolamento speciale del Corpo e dai successivi atti di organizzazione specifica, viene mantenuto nei comuni di appartenenza che metteranno a disposizione lo stesso per il servizio associato in forma di comando a favore del comune capofila.

5. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio in argomento, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico, o di impiego, e il rapporto funzionale, o di servizio, dei dipendenti con gli enti associati.

6. Il rapporto organico degli addetti al servizio è posto in capo al Comune di rispettiva appartenenza e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nel rispettivo Comune. Attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

7. Il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati ed è regolato secondo le intese del presente atto e del Regolamento speciale del Corpo Intercomunale.

8. La gestione amministrativo-contabile del personale del Corpo di PL è posta in carico al Comune capofila, salvo riparto di spesa pro quota ai sensi del successivo articolo 10.

9. I congedi ordinari sono concessi, nel rispetto del contratto collettivo e del regolamento del Comune capofila, dal Comandante. Altre assenze straordinarie, quali le aspettative, sono concesse dal competente organo del Comune da cui l'interessato è dipendente, sentito il Comandante.

10. Gli elementi accessori della retribuzione rientranti nei fondi incentivanti la produttività e le indennità di posizione organizzativa vengono determinati dal Comune capofila, salvo diverse espresse previsioni degli accordi di lavoro.

11. Le procedure concorsuali e selettive per l'assunzione di nuovo personale, da svolgersi nel rispetto delle normative per le assunzioni del personale comunale fissate dalla Provincia, sono svolte dal Comune nel cui organico il personale dovrà essere inquadrato.

12. Le procedure di progressione verticale sono svolte dal Comune capofila e sono aperte a tutto il personale di polizia locale in servizio presso il servizio associato. L'inquadramento avverrà nel Comune di appartenenza del dipendente vincitore della procedura di mobilità verticale. A tal fine tutti i Comuni associati prevedono nella propria pianta organica un posto di Coordinatore di Polizia Locale categoria C evoluto e un corrispondente posto di C base "ad esaurimento". All'esito della

procedura i Comuni non interessati dalle progressioni provvederanno a eliminare i posti di C evoluto non coperti nell'ambito di detta procedura.

Articolo 6

Nuove assunzioni e destinazione del personale in caso di scioglimento della convenzione

1. In caso di scioglimento o cessazione della presente convenzione, tutti i Comuni di cui risultano essere dipendenti i soggetti messi a disposizione del Corpo mantengono il rispettivo personale dipendente alla data del 01/01/2022.
2. Nel caso di nuove assunzioni o trasferimenti di personale esterno al Corpo, avvenute dopo il 01/01/2022, dovrà essere preventivamente definito dalla Conferenza dei Sindaci, in applicazione dei criteri e delle finalità indicate nel comma 3, con quale Comune il nuovo soggetto istituisce il rapporto di lavoro, inserendo il nuovo assunto nel proprio organico, determinando conseguentemente che tale soggetto resterà nei ruoli del Comune medesimo anche al momento dello scioglimento o cessazione della convenzione.
3. La scelta del Comune nei cui ruoli inserire il nuovo personale è orientata dall'obiettivo di giungere per tutti gli enti associati ad un rapporto uniforme tra agenti di polizia locale di ruolo in organico e popolazione residente. Dalla valutazione di tale rapporto sono esclusi gli Ispettori di cat. C evoluto.
4. Nel contratto individuale di lavoro è esplicitamente inserito il riferimento a quanto previsto dai precedenti commi, che dovrà essere accettato da ogni dipendente.

Articolo 7

Organizzazione generale, responsabilità e comando

1. La responsabilità e la direzione del Corpo della Polizia Locale è affidata al Comandante, individuato e nominato secondo le modalità previste dal Regolamento speciale del Corpo.
2. Nel caso di temporanea assenza del Comandante, esso è sostituito da altro dipendente, individuato dalla Conferenza dei Sindaci tra gli ispettori (Cat. C). La Conferenza dei Sindaci potrà disporre anche l'attribuzione al sostituto della Posizione organizzativa.
3. Ferma restando la responsabilità del Comandante sul funzionamento generale, sull'organizzazione e sui risultati del servizio, sono individuati dei responsabili di settore tra gli ispettori. Essi coadiuvano il Comandante, assumendo i compiti loro assegnati dal medesimo o previsti dalle norme regolamentari ed organizzative interne, anche in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
4. I compiti degli ispettori, degli assistenti amministrativi e degli agenti sono specificatamente indicati nel regolamento di cui all'articolo 4 e nelle norme organizzative adottate dal Comandante.

Allegato B) a deliberazione di Consiglio comunale n. ____ dd ____

5. I Sindaci dei Comuni convenzionati, quali Autorità di pubblica sicurezza e rappresentanti delle rispettive comunità, segnalano al Comandante ed ai responsabili esigenze e priorità di intervento.

6. Al fine della corretta quantificazione dei servizi svolti e per un corretto riparto delle spese, il servizio viene organizzato ed erogato in modo direttamente proporzionale alle quote di spettanza dei singoli Comuni, come individuate all'articolo 9. La verifica delle ore di servizio effettivamente erogate avviene tramite la compilazione dei rapporti giornalieri di cui all'articolo 9, comma 8.

7. Ogni singolo ente dovrà assicurare comunque, tramite un proprio referente tenuto a prestare la massima collaborazione al servizio intercomunale, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con l'ufficio associato.

Articolo 8

Accertamento delle violazioni

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni dovrà essere realizzato nel rispetto delle procedure di legge.

2. La definizione delle violazioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze, per quanto non di competenza del Corpo, è deferita al Comune competente per territorio su cui sono state accertate le violazioni stesse.

3. I proventi delle infrazioni al Codice della Strada, accertate nei territori di competenza, saranno accreditate secondo le più efficienti modalità organizzative disponibili, ed utilizzate secondo i vincoli di destinazione di legge.

4. I proventi derivanti da infrazioni al Codice della Strada, che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie, sono introitate dal Comune nel cui territorio la violazione è stata accertata ed elevata la relativa sanzione e i singoli Comuni sono responsabili per il loro corretto utilizzo e per le comunicazioni previste dal codice della strada.

5. I proventi derivanti da infrazioni a norme regolamentari, a ordinanze e ad altre leggi diverse dal Codice della Strada, che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie, sono introitate dal Comune nel cui territorio la violazione è stata accertata ed elevata la relativa sanzione e i singoli Comuni sono responsabili per il loro corretto utilizzo.

Articolo 9

Rapporti finanziari

1. I costi del servizio convenzionato sono a carico dei Comuni, con le modalità specificate nel presente articolo.

2. Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri conseguenti a:

Allegato B) a deliberazione di Consiglio comunale n. ____ dd ____

- costi del personale dipendente;
- spese di gestione e manutenzione dei mezzi strumentali destinati allo svolgimento del servizio;
- spese per la sede di Mezzolombardo, escluse quelle per eventuali canoni di locazione e quelle relative agli interventi di manutenzione straordinaria, risanamenti, restauri o ristrutturazioni;
- saranno poste a carico dei Comuni anche le spese per l'acquisto di beni mobili e arredi necessari per la sistemazione della sede anche se sostenute prima del 1 gennaio 2022.

3. Al Comune capofila è riconosciuta una quota annua per la gestione amministrativa contabile sostenuta dal medesimo, rapportata al 10 (dieci) per cento del costo del dipendente di ruolo responsabile del Servizio finanziario. Eventuali ulteriori oneri amministrativi a carico del Comune capofila saranno posti a carico dei Comuni convenzionati sulla base di decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci.

4. Il preventivo di spesa relativo al servizio convenzionato è predisposto dal Comune capofila entro il mese di ottobre di ogni anno e immediatamente inviato a ciascun Comune, per eventuali osservazioni e per la successiva approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci.

5. Alla chiusura dell'esercizio il Comune capofila predispone il consuntivo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il conseguente riparto definitivo della spesa, sulla base del quale verranno effettuati i conguagli ed eventuali accrediti a favore dei Comuni.

6. Il preventivo e il consuntivo contengono la ripartizione dei costi sulla base delle quote percentuali indicate nella seguente tabella:

COMUNE	%
MEZZOLOMBARDO	46,78
MEZZOCORONA	32,16
SAN MICHELE ALL'ADIGE	15,98
ROVERE' DELLA LUNA	5,07

7. Le suddette percentuali saranno modificate, senza necessità di una nuova approvazione formale, nel caso in cui un Comune receda dalla convenzione. In tal caso, la quota percentuale riferita a tale Comune sarà ripartita tra gli altri in proporzione alle quote possedute. Nel caso di fusione tra Comuni, le rispettive quote di competenza vanno sommate.

8. Le ore di servizio erogate sui territori dei Comuni sono direttamente proporzionali alla percentuale di costo che ogni Comune sostiene, come determinato al comma 6. Al fine di erogare a favore di ogni Comune il previsto servizio, il personale addetto dovrà compilare un apposito rapporto giornaliero,

sul quale andranno indicati i servizi svolti e le ore, o frazioni di ora, prestate sui territori dei singoli Comuni convenzionati.

9. Le spese di gestione e di manutenzione dei mezzi strumentali sono ripartite nella medesima proporzione delle spese per il personale.

10. La gestione dei beni a disposizione del Corpo è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria.

11. Le spese da accollare ai singoli Comuni sono depurate, ad abbattimento dei costi del servizio, dai contributi assegnati al Corpo dalla Provincia Autonoma di Trento. I Comuni aderenti delegano il Comune capofila all'incasso integrale di tali contributi.

12. Ciascun Comune dovrà corrispondere al Comune capofila la differenza fra quanto dallo stesso dovuto sulla base del riparto e quanto dallo stesso sostenuto per il personale e/o altre spese di gestione.

13. I Comuni, sulla base del preventivo di spesa e del corrispondente riparto, provvedono al versamento al Comune Capofila di un acconto, pari al 50% del preventivo, scadente il 31 maggio di ogni anno. Il saldo sarà versato al Comune capofila entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto da parte del Comune capofila.

14. In caso di mancato versamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla scadenza dei termini indicati al comma 14, è applicata a favore del Comune capofila ed a carico dell'ente inadempiente, previa messa in mora con intimazione a pagare entro 30 giorni, una penale pari al 10% della quota dovuta.

15. Ai Comuni che presentano un saldo a loro favore, risultante dal preventivo, fra costi del servizio anticipati e spese spettanti per la propria quota, è riversata da parte del Comune capofila, entro il 30 giugno, una quota pari al 50% di tale saldo.

16. Nel caso in cui il Comune capofila, sulla base del rendiconto, sia tenuto a sua volta a rimborsare oneri anticipati da altri Comuni, il relativo pagamento a saldo avviene entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

17. In caso di persistente inadempienza nei rimborsi previsti dai commi 15 e 16, ogni ente creditore può avvalersi delle modalità di riscossione previste dalla normativa vigente, applicando sul dovuto gli interessi di mora.

Articolo 10

Conferenza dei Sindaci

1. I Comuni concordano di istituire una Conferenza permanente dei Sindaci, o loro rappresentanti, per fornire direttive e vigilare in ordine allo svolgimento dell'attività del Corpo.

Allegato B) a deliberazione di Consiglio comunale n. ____ dd ____

2. Sono membri di diritto della Conferenza, con diritto di voto, con facoltà di delega, tutti i Sindaci dei Comuni aderenti. Le votazioni avvengono attribuendo a ciascun rappresentante un voto di peso proporzionale pari alla propria quota di partecipazione come stabilita nella tabella dell'articolo 9 o successivamente rideterminata.

3. Alla Conferenza possono essere invitati, in qualità di tecnici, il Comandante del Corpo e i Coordinatori.

4. Alla Conferenza partecipa anche il Segretario generale del Comune capofila, con funzioni verbalizzanti e di consulenza tecnico-giuridica. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Segretario generale del Comune di Mezzocorona.

5. Alla Conferenza dei Sindaci spetta stabilire i programmi gli obiettivi e le priorità del servizio di polizia locale nonché le fasi attuative della gestione associata sulla base delle indicazioni dei rappresentanti del Corpo, assunto il rispettivo parere.

6. Le modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci sono stabilite dalla Conferenza stessa, fermo restando che per la validità delle sedute è prevista la presenza di almeno la metà più uno dei componenti o loro delegati.

7. La Conferenza dei Sindaci è tenuta a verificare almeno semestralmente, congiuntamente al Comandante, l'andamento del servizio intercomunale, anche sulla base di una relazione sull'attività svolta, che il Comandante è tenuto a presentare entro il mese di gennaio dell'esercizio successivo.

8. Il Comandante dovrà proporre, entro il primo anno di convenzione, alla Conferenza dei Sindaci un sistema di controllo di gestione per la verifica costante di parametri che diano conto dal punto di vista quantitativo e qualitativo dell'azione svolta dal Corpo complessivamente e nei vari territori.

Articolo 11

Durata e recesso

1. La presente convenzione ha durata quinquennale, con decorrenza dal **1 gennaio 2022 e termine il 31 dicembre 2026**, salvo specifica proroga che deve essere approvata con provvedimento consiliare degli enti convenzionati.

2. Qualora un singolo Comune intenda recedere dalla convenzione, è tenuto a comunicarlo entro il 30 giugno dell'esercizio precedente e il recesso decorrerà dal 1 gennaio successivo, fermo restando che dovranno essere pagate le rimanenti annualità sino alla scadenza della convenzione, calcolate in base ai costi ordinari sostenuti dal Comune recedente nell'ultimo esercizio, al netto delle spese per il personale.

Articolo 12

Allegato B) a deliberazione di Consiglio comunale n. ____ dd ____

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, previa convocazione della Conferenza dei Sindaci.

Articolo 13

Norme finali e transitorie

1. La presente convenzione viene sottoscritta in forma digitale dai rappresentanti legali dei rispettivi comuni ed entra in vigore con la data dell'ultima sottoscrizione da parte del Comune di Mezzolombardo. L'atto viene iscritto nel repertorio delle scritture private del Comune capofila.

Il Sindaco del Comune di Mezzolombardo

Il Sindaco del Comune di Mezzocorona

Il Sindaco del Comune di San Michele all'Adige

Il Sindaco del Comune di Roverè della Luna